



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E CONTRIBUTI

Allegato al Decreto Commissariale n. 001 del 10/01/2019

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

La concessione di patrocini morali e di contributi di qualunque natura a enti pubblici e privati, fondazioni ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dall'Ente Parco, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità residente nel territorio dell'Area Protetta, e territori adiacenti, ed a promuoverne lo sviluppo economico e sociale, la tutela dei valori naturali, ambientali, storici, archeologici, culturali, antropologici e tradizionali.

Art. 2 - Finalità generali

L'Ente Parco può intervenire con la concessione di patrocinio morale e di contributi economici nei limiti delle risorse previste in bilancio e secondo quanto previsto ai successivi articoli, per le seguenti finalità:

1. istruzione, cultura, educazione ambientale;
2. promozione della pratica delle attività sportive e di attività ricreative del tempo libero ecocompatibili e improntate all'incontro sociale;
3. sviluppo dell'economia locale e dell'occupazione nell'ambito delle attività agricole, artigianali e di servizio al turismo;
4. tutela e preservazione dei valori ambientali, naturalistici e del paesaggio;
5. valorizzazione, conservazione e restauro dei beni archeologici, artistici, storici, geologici, antropologici presenti sul territorio o di rilevanza nazionale ed internazionale;
6. valorizzazione degli usi, costumi, tradizioni, espressioni culturali proprie delle comunità locali e delle attività particolari a queste connesse.

La definizione delle finalità di cui al precedente comma non preclude all'Ente la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscano testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

Art. 3 – Beneficiari

Il Patrocinio morale ed i contributi economici del Parco possono essere concessi a favore di:

- Enti pubblici;
- Università, Istituzioni scientifiche, culturali e scolastiche;
- Associazioni ed altri enti senza scopo di lucro.

I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare, nel modo più idoneo, che le iniziative si realizzano con il patrocinio e/o il contributo dell'Ente Parco.

Art. 4 – Esclusioni

Non sono ammesse ai benefici, di cui all'Art.1 del presente Regolamento, le istanze presentate da:

1. coniuge, parenti e affini entro il terzo grado dei membri del Consiglio Direttivo, del Revisore unico, dei membri della Comunità del Parco, dei dipendenti a tempo indeterminato;
2. imprese individuali, società, associazioni, enti pubblici o privati, istituti, fondazioni, enti locali, associazioni di ogni genere e tipo, i cui titolari, rappresentanti legali, amministratori, responsabili, membri di consigli direttivi e degli altri organi sociali previsti dalla particolare tipologia di associazione, siano i soggetti indicati al punto 1. del presente articolo;
3. tutti i soggetti che abbiano compiuto violazione, o che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, per i divieti di cui all'Art. 11, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n.394 e successive modifiche e integrazioni;
4. sono escluse concessioni di contributi finanziari per la realizzazione di opere ed interventi effettuati ad esclusivo beneficio di proprietà private.

Art. 6 - Modalità concessione contributi economici

Il contributo viene concesso per iniziative di rilevante interesse per il Parco indicate all'art. 2, nella misura massima di € 1.500,00 (millecinquecento Euro) e non potrà comunque essere superiore al 50% delle spese previste per l'iniziativa.

La domanda di concessione del contributo, redatta su carta semplice contenente le generalità e qualifica del richiedente, dovrà essere corredata da:

- 1) dichiarazione del richiedente di non aver riportato nell'ultimo quinquennio condanne penali, anche se non definitive, e di non essere sottoposto a misure di prevenzione o interdizione previste in materia di lotta contro la criminalità organizzata, Nel caso di soggetti aventi personalità giuridica il richiedente è tenuto a dimostrare la legale rappresentanza;
- 2) relazione riportante le finalità dell'iniziativa che si intende promuovere, il contesto generale di riferimento, i contenuti dell'iniziativa, le modalità organizzative, i tempi, i responsabili dell'organizzazione, il computo dettagliato delle previsioni di spesa;
- 3) dichiarazione di conoscenza ed accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento;
- 4) copia di eventuali domande inviate ad altri enti finalizzate all'ottenimento di contributi per le stesse iniziative e/o l'entità di eventuali contributi assegnati.

La concessione del contributo economico vincola il beneficiario, pena la decadenza del beneficio, a far risultare in modo ben visibile il logo del Parco nonché la dicitura "con il contributo del Parco Naturale Regionale del Vulture".

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al **30 giugno** di ogni anno per le iniziative che si svolgeranno nei dodici mesi successivi

Art. 7 - Istruttoria delle domande di contributo

Le domande di concessione di contributo sono annotate in apposito registro informatico, secondo l'ordine cronologico di arrivo. Detto registro è di pubblica consultazione.

L'Ente Parco provvede a riscontrare che le domande siano state presentate in modo conforme con quanto previsto dagli Artt. 3 e 4 e siano corredate della documentazione di cui all'Art. 6.

La struttura amministrativa dell'Ente, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere delucidazioni ed integrazioni al soggetto richiedente.

Le richieste sono istruite dall'Ente, secondo i seguenti criteri di valutazione:

- 1.** idoneità a concorrere alla promozione dell'immagine del Parco;
- 2.** rilevanza e significato dell'attività con particolare riferimento agli obiettivi di conservazione della natura e delle sue risorse, del patrimonio storico-culturale o di sviluppo socio-economico sostenibile;
- 3.** rilevanza dell'iniziativa promossa e autorevolezza dei soggetti partecipanti.

I criteri di valutazione potranno essere integrati e/o modificati con specifico atto del Consiglio Direttivo.

Le richieste esaminate dal Consiglio Direttivo e ritenute ammissibili a contributo finanziario vengono elencate in apposito atto amministrativo con l'indicazione delle agevolazioni concesse.

Verrà data comunicazione a tutti i richiedenti dell'esito della valutazione e del contributo assegnato.

La liquidazione del contributo è disposta previa trasmissione, da parte del soggetto beneficiario di:

- **dichiarazione in cui si attesti l'avvenuto svolgimento della manifestazione;**
- **rendiconto analitico di tutte voci di entrata e di tutte le spese sostenute;**
- **relazione tecnica sulla manifestazione;**
- **ogni altra documentazione ritenuta necessaria.**

Nell'ipotesi in cui dalla rendicontazione risulti una spesa effettivamente sostenuta, inferiore a quella preventivata e/o concessa, il contributo è liquidato in misura proporzionalmente ridotta.

Nel rendiconto delle spese non possono figurare le seguenti spese:

spese di funzionamento dell'Ente o della associazione proponente quali costi del personale, fitti, utenze, materiali di consumo, oneri finanziari, ecc..., oltre che le spese legate agli assolvimenti dell'I.V.A. o di altre imposte.

Non può essere concesso, per lo stesso soggetto beneficiario, più di un contributo nell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 8 - Revoca dei benefici

Nell'ipotesi che la documentazione prodotta risulti irregolare o sia accertata la mendacità della documentazione è disposta la revoca del contributo concesso, nonché la restituzione della somma eventualmente erogata maggiorata degli interessi legali, fatta salva ogni altra azione a tutela dell'Ente Parco.

In ogni caso i soggetti nei confronti dei quali è disposta la revoca del contributo non ne potranno fruire per una durata pari ad anni tre.

Art. 9 – Norme transitorie e finali

Il presente regolamento può essere modificato e/o integrato dal Consiglio Direttivo con apposita Deliberazione.

Il nuovo regolamento o le eventuali modifiche e/o integrazioni entrano in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione